

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 24 luglio 2023)

Relatore di maggioranza: CARLO CICCIOLI

Relatore di minoranza: FABRIZIO CESETTI

sulla proposta di legge n. 182

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini,
Casini, Mastrovincenzo, Vitri

presentata in data 29 marzo 2023

ISTITUZIONE DEL MESE E DELLA GIORNATA REGIONALE DELL'ANZIANO

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, riconoscendo l'alto valore sociale dell'anziano, istituisce il mese per la prevenzione e il contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane e la Giornata regionale dell'anziano.

2. La Giunta regionale promuove, previo parere della Commissione assembleare competente, iniziative idonee a prevenire e contrastare i reati ai danni della popolazione anziana e ad informare i cittadini interessati rispetto al sistema di servizi di assistenza pubblici ed alle possibilità di intervento.

Art. 2

(Mese per la prevenzione e Giornata regionale dell'anziano)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il mese per la prevenzione e per il contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane individuato nel mese di ottobre di ogni anno e la Giornata regionale dell'anziano fissata per il giorno 2 dello stesso mese.

Art. 3

(Iniziativa di sensibilizzazione)

1. Nel mese di ottobre la Regione promuove iniziative volte alla prevenzione e al contrasto dei reati che colpiscono la popolazione anziana con riferimento ai reati contro il patrimonio mediante frode sensibilizzando anche gli enti locali a realizzare attività formative, informative e culturali sul territorio.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

Identico

Art. 1 bis

(Sportelli antitruffa per gli anziani vittime di reati contro il patrimonio mediante frode)

1. La Regione promuove e sostiene su tutto il territorio regionale la presenza e le attività di **Sportelli antitruffa per gli anziani vittime di reati contro il patrimonio mediante frode**, con particolare riferimento alla erogazione di servizi informativi, di prevenzione, di ascolto, assistenza e sostegno psicologico.

2. Le prestazioni sono rese a titolo gratuito e le strutture devono garantire anonimato e segretezza.

3. Gli sportelli antitruffa possono essere dotati di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità, adeguatamente pubblicizzati.

Art. 2

(Mese per la prevenzione e Giornata regionale dell'anziano)

1. Per le finalità di cui all'~~articolo 1~~ **agli articoli 1 e 1 bis** è istituito il mese per la prevenzione e per il contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane individuato nel mese di ottobre di ogni anno e la Giornata regionale dell'anziano fissata per il giorno 2 dello stesso mese.

Art. 3

(Iniziativa di sensibilizzazione)

Identico

2. La Giunta regionale promuove tutte le iniziative idonee alla celebrazione della Giornata dell'anziano.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, a carico della Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1.

2. Alla copertura degli oneri indicati al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 1 "Fondo di riserva", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa massima di euro 9.000,00 e, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa massima di euro 10.000,00 in apposito capitolo denominato "Mese e giornata regionale dell'anziano", a carico della Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

2. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede:

- a) per l'anno 2023 mediante equivalente riduzione delle risorse già iscritte nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;
- b) per l'anno 2024 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;
- c) per l'anno 2025 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.